

S.G.G. HOLDING S.P.A.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA S.G.G. HOLDING S.P.A. AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI SAES GETTERS S.P.A.

COMUNICATO STAMPA¹

COMUNICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI")

L'OFFERENTE HA DATO CORSO ALLA PROCEDURA CONGIUNTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DEL TUF E DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF

DELISTING DELLE AZIONI DI SAES GETTERS S.P.A.

Milano, 9 luglio 2024

Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**" o l'"**OPA**") ai sensi degli artt. 102 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") promossa da S.G.G. Holding S.p.A. (l'"**Offerente**") sulle massime n. 11.731.762 Azioni SAES, rappresentative del 69,9% del capitale sociale di SAES Getters S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**SAES Getters**" o "**SAES**"), si rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 23118 del 21 maggio 2024 (il "**Documento di Offerta**") pubblicato in data 23 maggio 2024 e disponibile sul sito internet dell'Emittente www.saesgetters.com.

L'Offerente rende noto di aver esercitato, in data odierna, il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, e di aver adempiuto, contestualmente, all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, avendo dato corso alla Procedura Congiunta in relazione alle n. 632.865 Azioni SAES rimaste in circolazione, pari a circa il 3,77% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**").

In particolare, l'Offerente rende noto di aver comunicato all'Emittente, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF, l'avvenuto deposito e la disponibilità di una somma di Euro 17.720.220,0, pari al corrispettivo della Procedura Congiunta, su un conto corrente intestato a Intermonete SIM S.p.A. presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "**Banca**"), destinata esclusivamente, incondizionatamente e irrevocabilmente al pagamento del corrispettivo per le Azioni Residue nell'ambito della Procedura Congiunta.

Pertanto, in data odierna, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF, dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso la Banca, si è perfezionato il trasferimento delle Azioni Residue in favore dell'Offerente, con conseguente annotazione dell'Offerente quale titolare delle Azioni Residue sul libro soci da parte dell'Emittente.

I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L'obbligazione dell'Offerente di pagare il corrispettivo

¹ La diffusione, pubblicazione o distribuzione della presente comunicazione è vietata negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia e in ogni giurisdizione ove la stessa costituirebbe una violazione della relativa normativa applicabile.

The release, publication or distribution of this communication is not permitted in the United States of America, Canada, Japan, Australia and in any country where such communication would violate the relevant applicable regulation.

della Procedura Congiunta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Incaricati da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Incaricati, o gli Intermediari Depositari, non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'articolo 2949 c.c., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per la Procedura Congiunta, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per la Procedura Congiunta e non riscosse dagli aventi diritto.

DELISTING DELLE AZIONI DI SAES GETTERS S.P.A.

L'Offerente ricorda altresì che, con provvedimento n. 9004 del 3 luglio 2024, Borsa Italiana ha disposto la revoca delle Azioni SAES dalla quotazione su Euronext Milan – Segmento STAR a decorrere dalla data odierna, previa sospensione dalle negoziazioni su Euronext Milan – Segmento STAR nelle sedute del 5 luglio 2024 e dell'8 luglio 2024.

* * *

L'OPA è stata promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente sull'Euronext Milan – segmento Euronext STAR Milan.

L'OPA non è stata e non sarà promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Stato in cui tale OPA non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'offerente o sia in violazione di norme o regolamenti locali (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi documento relativo all'OPA, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all'OPA, non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Per ulteriori informazioni:

[Image Building](#)

Media Relations

Alfredo Mele, Carlo Musa, Federica Sivelli

Ph. +39 02 89 011 300

Email: sggh@imagebuilding.it